



Ordinanza concernente le tasse della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)

del 6 luglio 2006
con modifica del 2 giugno 2016

visti gli articoli 12 e 12ter dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi)¹ e l'articolo 13 dell'Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle qualifiche professionali estere in osteopatia (Ordinanza per l'estero) del 22 novembre 2012², il Comitato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità decreta:

Art. 1 Campo d'applicazione³

¹La presente Ordinanza disciplina le tasse per la registrazione di titolari di diplomi svizzeri o esteri e per il rilascio d'informazioni contenute nel registro.

²La presente Ordinanza disciplina inoltre le tasse percepite dalla Commissione intercantonale d'esame in osteopatia e dalla Commissione di ricorso⁴ per le decisioni e per il disbrigo delle pratiche nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone CH-UE⁵, in particolare del riconoscimento e della verifica delle qualifiche professionali estere secondo l'Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e l'esame preliminare delle qualifiche professionali estere ai sensi dell'Ordinanza per l'estero della CDS⁶.

³Essa disciplina inoltre le tasse che la Commissione di ricorso può riscuotere per le decisioni concernenti i ricorsi contro le decisioni della Commissione intercantonale d'esame.

¹http://www.gdk-cds.ch/fileadmin/pdf/Themen/Bildung/Rechtsgrundlagen/Vereinb_it.pdf

² Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

³ Art. 1 modificato giusta la decisione del Comitato della CDS dell'1.7.2010

⁴ Art. 10 cpv. 2 Accordo sul riconoscimento dei diplomi

⁵ RS 0.142.112.681

⁶ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

Art. 2 Importi delle tasse

¹L'importo delle tasse è il seguente:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. taxa per la raccolta di dati personali e indicazioni concernenti il diploma scolastico e professionale | CHF 70.--
fino 130.-- |
| 2. taxa per il rilascio d'informazioni contenute nel registro | CHF 90.- fino
130.- |
| 3. a. taxa per il riconoscimento di una qualifica professionale estera come pure per l'esame preliminare della qualifica di prestatori di servizi ai sensi dell'articolo 8 dell'Ord. per l'estero ⁷ | CHF 400.-
cad. |
| b. qualora l'esame del diploma estero risp. dell'esame preliminare della qualifica ⁸ richieda un importante dispendio di tempo, la taxa di decisione può essere aumentata in modo adeguato, di ⁹ | CHF 1'000.-
cad. |
| 4. a. ¹⁰ decisioni della Commissione di ricorso concernente qualifiche professionali estere ¹¹ e secondo l'articolo 24 del Regolamento concernente l'esame intercantonale per osteopati | CHF 1'500.- ¹² |
| b. qualora la procedura di ricorso richieda un importante dispendio di tempo, la taxa di decisione può essere aumentata in modo adeguato, raggiungendo al massimo | CHF 3'000.- ¹³ |
| 5. taxa per il rilascio di attestati a persone con una qualifica professionale svizzera ¹⁴ che desiderano esercitare la professione all'estero | CHF 100.- |

⁷ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

⁸ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

⁹ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

¹⁰ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 14.5.2009

¹¹ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

¹² Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 2.6.2016

¹³ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 2.6.2016

¹⁴ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 7.3.2013

6. rilascio di informazioni scritte che richiedono un importante dispendio di tempo	CHF fino a	100.- 300.-
---	---------------	----------------

²Le tasse secondo la cifra 1¹⁵, 2¹⁶, 3a e 5 devono essere pagate in anticipo.

³In caso di una procedura di ricorso come alla cifra 4 può essere chiesto un anticipo spese di un importo adeguato.

Art. 3 Esonero dalle tasse

L'autorità competente per la decisione può esonerare totalmente o parzialmente dal versamento delle tasse, quando nel caso singolo il pagamento non può essere ragionevolmente richiesto o quando altri motivi particolari lo giustificano.

Art. 4 Entrata in vigore¹⁷

La modifica del 2 giugno 2016 entrerà in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993.

Berna, 2 giugno 2016

In nome della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità

Il presidente:
Philippe Perrenoud

Il segretario generale:
Michael Jordi

¹⁵ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS dell'1.7.2010

¹⁶ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS dell'1.7.2010

¹⁷ Modificato giusta la decisione del Comitato della CDS del 2.6.2016